

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO  
SERVIZIO DI ASSISTENZA DI SALA MUSEO MADRE  
CIG 6917181E53

L'anno duemiladiciassette, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede della Scabec S.p.A in Napoli \_\_\_\_\_:

TRA

- **SCABEC s.p.a.**, Società Campana Beni Culturali, con sede legale in Napoli alla via S. Lucia n. 81 e sede operativa in Piazza Dante 89, P.I. 04476151214, rappresentata da \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, dom.t\_ per la carica presso la sede sociale, codice fiscale \_\_\_\_\_, (di seguito anche: SCABEC);

E

- \_\_\_\_\_ con sede legale \_\_\_\_\_, P.IVA ----- nella persona del rappresentante legale, Sig. -----, nato a ----- il ----- dom.to per la carica presso la sede sociale, codice fiscale ----- (di seguito anche: FORNITORE)

PREMESSO CHE

- a) La Regione Campania e la Fondazione Donnaregina hanno affidato a Scabec SpA il servizio di Assistenza di Sala per la commessa Museo Madre, sito in Napoli alla Via Settembrini n. 79;
- b) E' stata pubblicata la gara per l'affidamento del servizio di ASSISTENZA DI SALA della Commessa Madre-CIG 6917181E53;
- c) Ai sensi del d.lgs 50/16 è stata esperita la procedura di gara con aggiudicazione a lotto unico secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- d) Con seduta pubblica del \_\_\_\_\_ a seguito dell'espletata III ed ultima fase della procedura di gara, il Presidente della Commissione Giudicatrice ha dato lettura del nominativo della ditta **AGGIUDICATARIA** dell'affidamento del servizio di Assistenza di Sala della Commessa Madre, a seguito di valutazione della Commissione appositamente istituita e nominata ai sensi del D.Lgs 50/16;
- e) Il Responsabile del procedimento, con nota prot. n. xxxx del xxxxxx, ha comunicato alla società xxxxxx l'aggiudicazione del servizio, risolutivamente condizionata all'esito delle verifiche, con esito positivo, del possesso di tutti i requisiti morali, economico-finanziari e tecnici dichiarati in sede di partecipazione, nonché di quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le pubbliche amministrazioni;
- f) La società xxxxxx ha fornito tutti gli elementi richiesti, necessari per la stipula del contratto;
- g) Sono state effettuate le comunicazioni di legge e non risulta presentato alcun ricorso avverso la predetta aggiudicazione;
- h) La società xxxxx è a conoscenza dei rischi relativi alle prestazioni da eseguire e le cautele da adottare in ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene quanto segue:

**ART. 1 – PREMESSE**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## **ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

La Scabec affida alla società xxxxxxxxxxxx l'esecuzione del servizio di Assistenza di Sala del Museo Madre, che consiste nel presidio degli spazi museali visitati dal pubblico, delle opere o/e altro materiale esposto, facendo sì che il comportamento dei visitatori sia corretto e tale da evitare pericoli di danneggiamento.

Il servizio consiste, altresì, nella capacità di rispondere adeguatamente alle richieste dei visitatori, fornendo correttamente notizie generali sul museo.

## **ART. 3 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E ORARI**

Il servizio di sala dovrà comprendere le seguenti attività:

- vigilare scrupolosamente le opere d'arte al fine di prevenirne una fruizione impropria;
- accogliere ed assistere i visitatori al piano (o nelle altre aree espositive) con cortesia e disponibilità, informandoli in maniera esaustiva sulle caratteristiche del sito ed i suoi servizi e sui percorsi di visita alle opere, mostre e collezioni;
- effettuare il presidio dell'area/settore assegnati, controllare l'apertura e la chiusura dei locali e delle eventuali finestre e delle uscite di emergenza;
- controllare gli accessi alle sale espositive del sito, il corretto deflusso ed i comportamenti dei visitatori, nel rispetto del regolamento del Museo in merito alla fruizione del sito oltre a tutte le prescrizioni previste in materia di sicurezza, segnalando con garbo l'uscita quindici minuti prima della chiusura del sito;
- segnalare eventuali malfunzionamenti della segnaletica d'emergenza, di porte, finestre, apparecchiature, strumenti e/o arredi afferenti o meno alle opere in esposizione o riguardanti i propri luoghi di servizio presidiati.

È compito del personale di sala in servizio rispettare e far rispettare ai visitatori ed alle altre persone presenti nel Museo in servizio le prescrizioni e i divieti oltre a tutto quanto previsto all'interno del Regolamento del Museo stesso.

Il personale di sala in servizio di comune accordo con il proprio referente dovrà altresì gestire i sovraffollamenti e la presenza di elementi di disturbo, regolando il flusso secondo le istruzioni ricevute e verificando che i gruppi organizzati non pregiudichino la condizioni di sicurezza delle opere esposte e che non pregiudichino i diritti dei singoli visitatori; dovrà inoltre garantire l'assistenza ai visitatori portatori di handicap.

Il servizio dovrà essere svolto da personale qualificato che, oltre ad una specifica competenza in storia dell'arte, ed alla conoscenza di almeno due lingue straniere, tra cui l'inglese, risponda a caratteristiche di gentilezza, buona educazione, prontezza, attitudine a relazionarsi con gli altri, orientamento al cliente.

Il personale preposto sarà identificabile mediante idonea divisa - che verrà indossata sempre nel rispetto di regole di pulizia e decoro - nonché mediante badge identificativo.

Il personale dovrà essere dotato di idonee strumentazioni (walkie-talkie) per comunicare sia con il coordinatore del servizio e/o del sito, oppure per segnalare eventuali emergenze.

Ogni addetto dovrà essere in possesso di formazione specifica nel settore prevenzione degli incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il personale in servizio ed il referente devono conoscere le disposizioni e le procedure prescritte nel Piano di Emergenza e in particolare le modalità di evacuazione del pubblico; devono inoltre aver conseguito l'attestato di primo soccorso.

Nei casi di emergenza, il referente richiede il pronto intervento degli enti deputati avvertendo la Scabec al numero telefonico e/o all'indirizzo mail che verranno indicati. Per ogni emergenza dovrà essere redatta una relazione scritta sulle decisioni prese e sulle relative motivazioni.

All'inizio e al termine del servizio il referente del servizio di assistenza di sala (o un suo incaricato) procederà ad un'accurata ispezione/analisi degli spazi espositivi e delle opere esposte, vigilandone, oltre al numero anche la posizione e lo stato di conservazione (report fotografico). Ogni anomalia deve essere immediatamente comunicata al Committente nel rispetto del Regolamento del Museo.

Al termine del servizio, il referente o un suo incaricato, procederà ad un'accurata analisi delle sale, dello stato dei luoghi, vigilando che le opere non mostrino anomalie e che nessun visitatore sia rimasto nelle gallerie, che le porte e le finestre siano chiuse, le tende correttamente posizionate e gli ambienti in ordine.

Il referente del servizio ha il dovere di controllare che il numero degli addetti in servizio coincida con quello previsto. Compete al referente del servizio far rispettare le postazioni comunicate dalla Scabec, riorganizzare il servizio in caso di assenze impreviste e distribuire il personale in funzione di particolari esigenze della Scabec.

Dovranno essere previste per ogni turno almeno n° 3 unità in servizio:

- una unità al primo piano espositivo
- due unità al secondo piano espositivo

nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato dalle 10:00 alle 19.30; domenica dalle 10:00 alle 20.00, per un totale di 57,5 ore settimanali.

Fermo restando il numero delle ore settimanali resta inteso tra le parti che qualora si verificasse un cambiamento del giorno di chiusura del Museo conseguirà una diversa distribuzione settimanale del servizio.

Il Fornitore acconsente espressamente a garantire il servizio anche in occasione di eventuali aperture straordinarie del Museo.

In aggiunta al servizio ordinario su indicato, la Scabec potrà quindi affidare, di volta in volta, il servizio di assistenza di sala aggiuntivo, in funzione delle esigenze espositive temporanee o di eventi, fino all'importo previsto dalla procedura di gara. L'affidamento del servizio aggiuntivo avverrà mediante lettera scritta da parte della Scabec, con anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto all'attivazione del servizio, e verrà regolato secondo la disciplina del presente contratto.

Il soggetto contraente espletterà l'incarico in questione alle condizioni tutte previste nel presente contratto e relativi Allegati, in tutti gli altri atti della procedura, (bando, disciplinare di gara, etc..), nonché nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia e, in particolare, del:

- decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;
- linee guida n. 1 di attuazione del Codice, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 973 del 14/9/2016;
- linee guida n. 2 di attuazione del Codice, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1005 del 21/9/2016
- decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni;
- norme di legge, di regolamento ecc. vigenti per le specifiche categorie di opere oggetto del servizio.

Nello svolgimento dell'incarico, il soggetto contraente dovrà rapportarsi esclusivamente con il Responsabile del Procedimento, nonché con i suoi collaboratori allo scopo delegati, tenendo conto delle indicazioni

impartite dagli stessi. Dovrà relazionare al Responsabile del procedimento, su richiesta dello stesso, in ordine alle operazioni svolte ed alle metodologie seguite; dovrà, altresì, segnalare per iscritto, con la massima tempestività, situazioni particolari, e richieste pervenute da altri soggetti diversi dal Responsabile del procedimento.

Scabec fornirà al soggetto contraente tutta la documentazione in suo possesso attinente all'espletamento del servizio stesso.

#### **ART. 4 – DURATA**

Il contratto ha durata dalla data della sua stipula, ovvero dal verbale di anticipata esecuzione per motivi d'urgenza, fino al 31/12/2018. Resta, tuttavia, inteso che, qualora il plafond di euro 600.000, oltre IVA indicato all'art. 10 dovesse esaurirsi in data antecedente, il contratto cesserà in detta data. Resta, altresì, inteso che, nel caso contrario, nel quale cioè alla data del 31/12/2018 il plafond non dovesse essere ancora esaurito sarà facoltà di Scabec prolungare, per una volta, la durata del contratto per un massimo di 6 mesi o fino ad esaurimento di tale plafond.

#### **ART. 5 – COORDINATORE DEL SERVIZIO**

Entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto il Fornitore comunicherà a Scabec le generalità del proprio Coordinatore del servizio e/o del suo eventuale sostituto al quale è affidato il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Il Coordinatore, unico interlocutore di Scabec, sarà rappresentante del Fornitore ad ogni effetto di legge ed avrà i poteri per trattare e concordare con Scabec le modalità tecniche inerenti lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

Scabec si rivolgerà direttamente al Coordinatore per ogni problema che dovesse insorgere durante l'espletamento dei servizi.

#### **ART. 6 - OBBLIGHI DEL FORNITORE**

Sono a carico del Fornitore:

- la cura della corretta esecuzione dei servizi, e di ogni altra attività connessa allo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto con pronto adeguamento ad ogni disposizione eventualmente impartita da Scabec;
- la responsabilità diretta dell'operato di tutti i dipendenti o collaboratori nei confronti sia di Scabec che di terzi
- l'osservanza e obbligo di far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso della durata della fornitura in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria del personale;

Il Fornitore dovrà eseguire le prestazioni contrattualmente dovute nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:

- gestione dei servizi affidati;
- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- assunzioni obbligatorie e patti sindacali;
- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

- sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo.

Il Fornitore potrà avvalersi, per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto, soltanto di personale regolarmente contrattualizzato dallo stesso fornitore.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti delle persone che saranno impiegate nell'esecuzione del contratto, condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai CCNL Nazionali di categoria.

Le spese sostenute per il rispetto dei predetti obblighi e per l'assunzione dei menzionati oneri sono comprese e compensate dal corrispettivo del contratto e resteranno ad esclusivo carico del Fornitore. Conseguentemente, il Fornitore non potrà avanzare pretesa alcuna o richiesta di compensi ulteriori, risarcimenti o indennizzi nei confronti di Scabec, impegnandosi espressamente a mallevare e tenere indenne SCABEC stessa da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle predette norme e prescrizioni, ivi comprese quelle tecniche, di sicurezza e sanitarie.

Il fornitore dovrà uniformarsi al MOG della Scabec, elaborato ai sensi del D.lgs. 231/2010, del D.lgs. 81/2008 ed il PTA elaborato ai sensi della Legge 190/2012.

#### **ART. 7 POLIZZA DEFINITIVA E POLIZZA R.C.T.**

Ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 ed a garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Fornitore presta cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale per tutta la durata del contratto stesso. Detta cauzione sarà svincolata nelle forme previste dal d.lgs. n. 50/2016.

In caso di inadempimento a tale obbligo, Scabec ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Fornitore è altresì responsabile dei danni causati a persone o cose, sia dai propri dipendenti e collaboratori sia da attrezzature e materiali impiegati, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni convenute e delle attività connesse, mallevando Scabec da ogni responsabilità al riguardo. Il Fornitore dovrà pertanto fornire copia della polizza assicurativa RCT per danni a cose e persone avente un massimale di almeno 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per danni a persone ed Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni /00) per danni a cose.

#### **ART. 8 - VERIFICHE, CONTROLLI E MONITORAGGIO**

SCABEC, al fine di verificare la regolarità e la qualità del servizio, effettuerà avvalendosi di proprio personale, controlli e accertamenti anche durante le ore di lavoro, procedendo, con le modalità che riterrà più idonee, all'ispezione dei locali e delle aree nelle quali si deve svolgere il servizio, in qualsiasi momento e senza preavviso e avendo il diritto di ricevere sollecitamente dal Fornitore tutte le informazioni e la documentazione che riterrà necessarie.

Il controllo non solleverà comunque il fornitore dalla piena ed esclusiva responsabilità per la contestuale corretta esecuzione delle attività oggetto del contratto.

#### **ART. 9 -RECESSO**

Scabec si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal contratto in qualsiasi momento.

Il Fornitore potrà vantare quale eventuale indennizzo un importo pari all'1% dell'importo residuo del plafond, oltre ai compensi relativi alle attività oggetto del presente contratto già eseguite al momento del recesso.

La volontà di Scabec di recedere dal contratto dovrà essere comunicata al Fornitore con un preavviso di

almeno 10 giorni da inoltrarsi a mezzo raccomandata A/R.

#### **ART. 10- CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo spettante al Fornitore per l'esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente contratto, risultante dall'offerta economica del FORNITORE, è pattuito in Euro xxxx oltre IVA per ciascuna ora di servizio, quest'ultimo affidato – di volta in volta – fino ad un massimo di 600.000 euro oltre IVA per l'intero periodo.

Il pagamento dell'importo avverrà a 180 giorni f.m.d.f. e comunque previa erogazione da parte della Regione Campania della relativa quota di finanziamento.

La fattura dovrà essere accompagnata tassativamente da una relazione descrittiva delle attività svolte, corredata di dati statistici e qualitativi.

Nella descrizione delle attività in fattura si dovrà far riferimento all'oggetto della prestazione indicando: «Contratto - CIG 6917181E53 - Affidamento dei servizi di "Assistenza di Sala" nell'ambito della Commessa Museo Madre - CUP C69D16002570002».

#### **ART. 11- CLAUSOLA RELATIVA AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.**

La Società xxxxx assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i.

A tal fine dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente: .....

IBAN....., e che la persona delegata ad operare su detto conto è:..... C.F. .... in qualità di .....

#### **ART. -12- PENALI**

Per ogni giorno di ritardo nell'espletamento del servizio verrà applicata una penale nella misura pari all'uno per mille del corrispettivo, che verrà trattenuta in occasione della liquidazione della quota di corrispettivo successiva all'applicazione della penale. Nel caso di ritardata attivazione del servizio oltre un'ora dall'orario stabilito, verrà applicata una penale nella misura pari all'uno per mille del corrispettivo, che verrà trattenuta in occasione della liquidazione della quota di corrispettivo successiva all'applicazione della penale. Nel caso di assenza di personale nelle postazioni previste dal servizio, la Scabec provvederà a segnalare al fornitore, con comunicazione scritta, l'anomalia riscontrata. Alla terza segnalazione verrà applicata una penale nella misura pari all'uno per mille del corrispettivo, che verrà trattenuta in occasione della liquidazione della quota di corrispettivo successiva all'applicazione della penale.

In caso di mancata presentazione della relazione di rendicontazione di cui all'art. 10 nei tempi dovuti, verrà applicata una penale nella misura pari all'uno per mille del corrispettivo.

Le penali non potranno superare – in conformità a quanto già previsto dall'art. 257, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre n. 207 e successive modificazioni – il 10% del corrispettivo. Oltre tale soglia, Scabec potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del soggetto contraente per eventuali maggiori danni subiti da Scabec.

#### **ART. 13- INADEMPIENZE. RISOLUZIONE. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente contratto, SCABEC si riserva la possibilità di risolverlo anticipatamente per inadempimento o ritardato adempimento di qualsiasi obbligazione assunta mediante esso, quando tale inadempimento sia reiterato e/o di natura tale da rendere inaffidabile il servizio eseguito dal Fornitore.

Le seguenti situazioni costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.:

- a) Comportamento del Fornitore che configuri un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei servizi e che possono arrecare danni agli utenti o, anche indirettamente, a Scabec. Costituisce grave irregolarità anche l'inadeguatezza del personale che non offra garanzia di capacità o non risulti idoneo a perseguire le finalità dei servizi oggetto del presente contratto;
- b) Mancato adempimento delle istruzioni e direttive fornite da SCABEC per l'avvio dell'esecuzione del contratto;
- c) Mancata copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza del contratto ;
- d) Violazione reiterata di: I) disposizioni di legge, II) regolamenti, III) delle norme in tema di sicurezza, IV) del capitolato, V) del presente contratto;
- e) Inosservanza reiterata dei contenuti dell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- f) Accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto, perdita dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione, emissione a carico dell'Impresa di informativa interdittiva antimafia, sospensione delle autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività oggetto di affidamento, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- g) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione dei servizi;
- j) Costituisce, altresì, causa risolutiva espressa la violazione da parte del Fornitore delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La contestazione, da inviarsi mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, deve contenere la descrizione dei fatti contestati ed un termine di 15 giorni per l'adempimento eventuale e le relative giustificazioni.

Entro il termine indicato il Fornitore può presentare le proprie giustificazioni ed eventualmente provvedere ad ottemperare a quanto contestato. Qualora il Fornitore non ottemperi, il contratto è risolto di diritto con le conseguenze previste dalla Legge.

In tutti i casi di risoluzione del contratto Scabec avrà diritto di procedere all'escussione delle garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno a opera di terzi con spese a carico del Fornitore.

Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c., nonché la facoltà di Scabec di compensare l'eventuale credito del Fornitore con il credito derivante dal risarcimento del danno.

#### **ART. 14- FORO COMPETENTE**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, il rapporto contrattuale resterà soggetto alle disposizioni del codice civile.

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Napoli.

#### **ART.15-PRIVACY**

I dati conferiti ai fini della fornitura saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi

elettronici, esclusivamente ai fini del presente procedimento. Titolare del trattamento e il responsabile del procedimento.

#### **ART. 16- SPESE DI REGISTRAZIONE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, comprese quelle relative ai suoi allegati e per le copie necessarie, nonché le imposte di bollo e dell'eventuale registrazione del contratto stesso in caso d'uso, saranno a carico del Fornitore.

#### **ART. 17 - ALLEGATI**

Sono allegati al presente contratto, costituendone parte integrante e sostanziale:

- All. 1....
- All. 2....
- All. 3....

Il presente atto consta di n. \_\_\_\_ fogli mobili, viene redatto in doppio originale e, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti il giorno, mese ed anno sopra indicato.

FORNITORE

SCABEC

---

---